Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 26 luglio — Numero 175

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 996 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

1. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'art. 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato marittimo.

2. Decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365, relativo all'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 997 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 novembre 1919, n. 2142, 1° febbraio 1920, n. 116 e 13 marzo 1921, n. 323, concernenti gli stipendi o l'indennità professionale agli ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 998 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto n. 1673 in data 14 novembre 1920, relativo a indennità di caro-viveri ai sottufficiali della R. marina, celibi o vedovi senza prole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, *il guardasigilli:* ROSSI LUIGI.

Il numero 999 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali e del Genio navale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1000 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto in data 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle Capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — LANZA DI SCALEA.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1001 della raccolta ufficiale dei decreti e delle leggi del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1002 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, il R. decreto 7 marzo 1920, n. 312, concernente l'autorizzazione a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del R. decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente, allegati alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — ROSSI LUIGI — BERTONE — PEANO — ROSSI TEOFILO — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1003 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 22 aprile 1920, n. 851 che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1008 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 70.000.000 a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922, per il concorso dell'Italia alla operazione di credito dei Governi alleati in favore della Repubblica austriaca.

Il fondo suddetto si inscrive nella categoria III - Movimento di capitali, al capitolo n. 267, la cui denominazione viene modificata come segue: « Contributo italiano nei crediti concessi all'Austria pel risorgimento economico ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1017 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 30 giugno 1922, numero 831, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 luglio stesso anno, sino a quando siano tradotti in legge, e non oltre il 31 agosto 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 909 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, per la sua applicazione;

Vista la deliberazione 25 luglio 1919 con la quale la Camera di commercio e industria di Carrara proponeva la imposizione di una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago del proprio distretto ed approvava il regolamento per la sua applicazione;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Carrara è autorizzata, a norma dell'art. 44, comma *C* della legge 20 marzo 1910, n. 121, ad applicare una tassa sui commercianti girovaghi e temporanei.

Art. 2.

Detta tassa si applica unicamente ai commercianti i quali non siano già inscritti sui ruoli dell'imposta camerale e della imposta di ricchezza mobile in provincia di Massa e Carrara.

Art. 3.

Sono esenti dal pagamento di tasse:

a) i girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli, purchè non risulti che abbiano deposito di merci sia stabili, che mobili, contenenti merce per somma superiore a 25 lire;

b) i girovaghi che mettono in vendita merci aventi un valore inferiore a 25 lire, a meno che risulti che abbiano depositata altra merce per un valore superiore a 25 lire;

c) i venditori di giornali, di fiammiferi a meno che i medesimi vendano altra merce il cui valore superi le 25 lire;

d) i negozi di stralcio che dipendono dalle liquidazioni aperte dai negozianti stabili nella stessa località dei propri esercizi e che vengono esercitati dai trafficanti domiciliati nella Provincia in cui tengono i banchi medesimi purchè paghino la tassa camerale;

e) i venditori girovaghi di derrate alimentari e di dolciumi;

f) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, anche se questi prendano in affitto i locali per esporre i loro campioni.

I commessi viaggiatori, agenti e rappresentanti di commercio sono però tenuti al pagamento della tassa qualora portino seco merci e ne facciano traffico.

Art. 4.

La tassa sul commercio girovago si applica a tutti coloro che esercitano il commercio con banchi fissi e mobili e con veicoli d'ogni specie, qualunque sia la durata della loro residenza in provincia di Massa e Carrara.

La tassa è di L. 3 per il commercio esercitato sui veicoli a mano; di L. 5 per il commercio esercitato su banchi mobili o su veicoli trainati a forza animale o a forza motrice di qualunque specie; di L. 10 per il commercio esercitato su banchi fissi.

Si intendono banchi fissi, per l'applicazione della presente tassa, quelli che sono fissati solidamente al terreno e non essendo stati fissati nel terreno, sono eretti giornalmente, o stanno quasi permanentemente in un Comune e si sogliono disporre nella stessa posizione di strada o piazza almeno per sei mesi all'anno.

Il pagamento delle suindicate tasse varrà per tutta la Provincia e per un anno dalla data di ricevuta di pagamento.

Art. 5.

La tassa sul commercio temporaneo si applica agli esercenti temporanei di negozi, di bazar e di negozi di stralcio e liquidazione e di ogni altra specie; agli esercenti di cinematografi e fotografie in baracche mobili od in locali chiusi ai commercianti, agenti rappresentanti e viaggiatori di commercio che espongono al pubblico mediante manifesti o avvisi in qualsiasi modo distribuiti, sia facendone la vendita senza annunzi.

La tassa fissa per tutti i commercianti suindicati è di L. 10, la tassa è valevole per tutta la Provincia ed ha la durata di un anno dalla ricevuta di pagamento.

Art. 6.

Agli effetti della tassa saranno pure considerati come commercianti temporanei tutti coloro che apriranno, nel corso dell'anno, negozi di qualsiasi genere, che non figurano ancora sui ruoli dell'imposta camerale.

I commercianti temporanei contemplati in questo articolo pagheranno una tassa fissa di L. 3 per ogni apertura di bottega qualunque sia il periodo dell'anno di apertura del negozio. Questa tassa avrà la durata dell'anno solare.

Coloro che rileveranno, in qualunque periodo dell'annata, negozi di qualsiasi genere, i cui titolari fossero già inscritti sul ruolo camerale, subentreranno negli obblighi del cedente, qualora questi domandi alla Camera il rimborso di tassa camerale per i mesi non ancora scaduti.

Art. 7.

E' approvato il regolamento per la riscossione della tassa suddetta, secondo l'unito testo, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

REGOLAMENTO

per la riscossione della tassa sugli esercenti commercio temporaneo o girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Massa e Carrara.

—

Art. 1.

Chiunque intenda di esercitare il commercio girovago o temporaneo nella provincia di Massa e Carrara, deve farne denuncia alla Camera di commercio od al sindaco del rispettivo Comune per gli effetti della tassa speciale ed in applicazione dell'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

L'omissione della denuncia dà luogo, oltre al pagamento della tassa, alle penalità prescritte dall'art. 63 della legge citata.

Art. 2.

Gli esercenti il commercio girovago o temporaneo saranno diffidati dalla Camera di commercio e industria del comune di Carrara e dal rispettivo sindaco, negli altri Comuni, a versare all'impiegato *ad hoc* destinato, entro un giorno dall'intimazione la tassa dovuta giusta gli articoli 4, 5 e 6 del R. decreto che approva il presente regolamento, sotto pena dell'esecuzione fiscale privilegiata ai termini delle vigenti leggi sulle imposte dirette.

Alla fine di ogni trimestre gli impiegati dei Comuni che riscuotono la tassa sono tenuti, dedotto l'aggio ad essi spettante, a fare il versamento delle somme esatte alla Camera di commercio di Carrara, la quale a sua volta farà il versamento allo Istituto incaricato del servizio di cassa della Camera.

Art. 3.

Gli avvisi e registri di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 4.

A tutti gli agenti incaricati, tanto dalla Camera di commercio come dai Comuni, spetterà per ogni denuncia nuova di esercizio temporaneo o girovago un quarto dell'ammontare della tassa riscossa.

Agli esattori dei Comuni ed all'impiegato della Camera di commercio incaricato del servizio per l'applicazione della tassa spetterà un aggio del 5 %.

Art. 5.

I sindaci dei Comuni del distretto che intenderanno applicare la tassa sul commercio girovago o temporaneo saranno autorizzati a farlo e si riterranno come rappresentanti della Camera nelle rispettive giurisdizioni.

Art. 6.

Le tasse sul commercio girovago o temporaneo sono riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 7.

Al presidente della Camera, per Carrara, ed ai sindaci, per gli altri Comuni, sono devolute le decisioni di tutte le questioni dipendenti dall'applicazione del presente regolamento.

Contro tali decisioni si potrà appellare al tribunale di Massa.

Il reclamo alla Camera contro l'applicazione della tassa deve essere fatto entro 15 giorni dalla data del pagamento risultante dalla ricevuta.

Passato questo termine ogni reclamo dovrà essere fatto direttamente all'autorità giudiziaria, a sensi dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Roma, 28 maggio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il numero 934 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919 n. 2214;

Visto il R. decreto 9 giugno 1921, n. 805;

Considerata l'opportunità di regolare l'assegnazione delle sovvenzioni sul « Fondo nazionale per l'assicurazione contro la disoccupazione » alle « Casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione », e di graduare, per le Casse stesse, l'importo dei contributi assicurativi di loro competenza in rapporto alle singole classi di rischio, e in pari tempo, il versamento della quota al « Fondo nazionale per la disoccupazione involontaria »;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel primo esercizio finanziario della gestione delle Casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione, il pagamento dei sussidi graverà sulla Cassa di assicurazione presso la quale gli iscritti alla Cassa professionale erano assicurati nell'esercizio precedente.

Art. 2.

Le casse professionali avranno diritto alle sovvenzioni sul « Fondo nazionale » nella misura e con le norme di cui agli articoli seguenti, quando, nel periodo di un semestre, il numero delle giornate di sussidio da esse regolarmente pagato per disoccupazione agli iscritti superi nel complesso il 3,50 per cento della somma risultante dal numero dei contributi giornalieri di assicurazione riscossi dalle casse nel medesimo periodo più il numero delle giornate di disoccupazione effettivamente sussidiato.

Il periodo semestrale agli effetti del presente articolo decorrerà dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

Quando al principio del semestre le Casse professionali abbiano un residuo attivo di gestione eguale o superiore alla somma complessiva riscossa per contributi di assicurazione nell'anno precedente, le sovvenzioni saranno concesse nella misura di un terzo delle somme occorrenti per il pagamento ai disoccupati delle giornate di sussidio, che eccedano, nel semestre, la percentuale di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Quando le Casse professionali abbiano al principio del semestre, un residuo attivo di gestione superiore alla metà della somma complessiva riscossa per contributi nell'esercizio precedente, le sovvenzioni saranno concesse nella misura della metà delle somme occorrenti per il pagamento ai disoccupati delle giornate di sussidio che eccedono, nel semestre, la percentuale di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Quando al principio del semestre il residuo attivo di gestione sia ridotto al disotto del limite stabilito nell'articolo precedente, le sovvenzioni saranno concesse nella misura di due terzi delle somme occorrenti per il pagamento ai disoccupati delle giornate di sussidio, che eccedano, nel semestre, la percentuale di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 6.

La Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, in casi di eccezionali crisi di disoccupazione, potrà concedere inoltre alle Casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione, sovvenzioni straordinarie in base ai bisogni accertati, previo esame del regolare funzionamento delle Casse.

Art. 7.

Qualora per non arrestare il funzionamento delle Casse professionali si manifesti l'urgente necessità di fornire alle medesime i fondi occorrenti per il servizio dei sussidi di disoccupazione, potranno ad esse concedersi dall'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione anticipazioni sul « Fondo nazionale » salvo successivo ricupero od eventuale conguaglio con le regolari sovvenzioni concesse in virtù del presente decreto.

Art. 8.

Qualora, allo scadere di ogni triennio di esercizio finanziario le Casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione, non abbiano ricevuto sovvenzioni, oltre quelle di cui all'art. 3 del presente decreto, tenuto conto dei risultati finanziari conseguiti, potrà procedersi alla riduzione dei contributi assicurativi per le categorie di operai che sono iscritte alle Casse professionali predette, con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 9.

Qualora, allo scadere di ogni biennio di esercizio finanziario, le Casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione abbiano ottenuto sul « Fondo Nazionale » le sovvenzioni straordinarie stabilite dall'art. 6 del presente decreto, potrà procedersi all'aumento dei contributi assicurativi per le categorie di operai che sono iscritte alle Casse professionali predette, con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 10.

Qualora, allo scadere di ogni triennio di esercizio finanziario le Casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione non abbiano mai avuto bisogno di sovvenzioni, sul « Fondo nazionale », la loro quota di concorso al Fondo stesso, di cui all'art. 31 del D. L. 19 ottobre 1919, n. 2214, sarà ridotta alla metà di quella stabilita per le altre Casse professionali.

Art. 11.

Qualora, allo scadere di ogni triennio di esercizio finanziario, le Casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione abbiano avuto bisogno soltanto delle sovvenzioni stabilite dall'art. 3 del presente decreto, la loro quota di concorso al Fondo nazionale sarà ridotta di un terzo rispetto a quella stabilita per le altre Casse professionali.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1922.
E' abrogato il R. decreto 9 giugno 1921, n. 805.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DELLO SBARBA.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, num. 1167, il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1922

Considerato che la Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « La Garantie française », con sede in Lione, e rappresentanza nel Regno, in Milano, non ha integrato, entro il termine fissato dal citato decreto Ministeriale, le riserve minime prescritte dal decreto medesimo;

Determina:

Alla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali « La Garantie française », con sede in Lione, e rappresentanza in Italia, in Milano, è fatto divieto di assumere nuovi affari assicurativi nel Regno.

Roma, 17 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115 e il decreto Ministeriale 31 gennaio 1922 che ne ha approvato le norme di esecuzione;

Visto i decreti Ministeriali 17 maggio e 25 giugno 1921 con il quale la Compagnia di assicurazione « The London and Edimburg Reinsurance » è stata autorizzata ad istituire nel Regno una legale rappresentanza per l'esercizio delle assicurazioni dirette nel ramo trasporti e delle riassicurazioni nei rami trasporti ed incendi;

Considerato che da parte della detta Compagnia non sono stato costituite le riserve prescritte dal citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1922 per l'esercizio delle assicurazioni dirette nel Regno;

Decreta:

Alla Società di assicurazione « London and Edimburg Reinsurance », con sede in Londra e rappresentanza per l'Italia in Roma, via Due Macelli n. 146, è fatto divieto di assumere in Italia assicurazioni dirette nel ramo trasporti limitandosi l'autorizzazione già concessa con i decreti Ministeriali 17 maggio e 25 giugno 1921 al solo esercizio delle riassicurazioni.

Roma, 17 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1922;

Considerato che la Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Paris » con sede in Parigi e rappresentanza nel Regno in Milano, non ha regolarmente compilato il bilancio dell'esercizio 1920 per la prescritta pubblicazione sul bollettino ufficiale delle Società per azioni;

DETERMINA:

Alla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Paris », con sede in Parigi e rappresentanza in Italia in Milano, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 17 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n 25, dal 19 al 25 giugno 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari delle Puglie	Barletta	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	3	—	4
Caltanissetta	Caltanissetta	1	3	1	5
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	—	2	—	2
Foggia (a)	San Severo	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
»	Monza	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza (a)	Potenza	1	2	1	2
Roma	Roma	—	2	—	2
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Sassari	Alghero	—	1	—	1
»	Ozieri	—	1	—	1
»	Sassari	1	1	1	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		5	24	5	27
Carbonchio sintomatico					
Como	Como	—	1	—	5
Cuneo	Alba	—	2	—	4
»	Saluzzo	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Sassari	Alghero	1	—	1	—
»	Sassari	1	—	3	—
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
»	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		3	9	5	15

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica					
Alessandria	Novi Ligure	1	—	1	—
Ancona	Ancona	—	2	—	2
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	3
Ascoli Piceno (a)	Fermo	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	7	—
»	Bari	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	4	2	7
»	Feltre	1	1	3	1
»	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	1	—	2	—
»	Clusone	2	—	3	—
»	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	3	—	6	—
»	Imola	2	—	2	—
»	Vergato	1	1	1	2
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	10	—	12	—
»	Chiari	1	—	1	—
»	Salò	1	—	2	—
»	Verolanuova	3	—	9	2
Catanzaro	Monteleone di Cal.	1	—	3	—
Como	Lecco	5	1	8	6
Cremona (a)	Casalmaggiore	5	—	14	—
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	11	1	15	2
Cuneo	Alba	1	—	1	—
»	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	4	—	7	—
Firenze	Firenze	4	—	8	3
»	Pistoia	—	1	—	2
»	San Miniato	—	1	—	1
Forlì	Cesena	3	1	8	6
»	Forlì	2	—	3	5
Genova	Chiavari	1	—	4	—
»	Genova	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Segue Afta epizootica					
Lucca	Lucca	5	—	6	—
Mantova	Mantova	1	2	1	2
Massa Carrara (*a*)	Massa	3	—	7	2
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	1
»	Lodi	1	1	1	1
»	Milano	3	—	5	2
»	Monza	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	4	—	9	1
»	Vercelli	4	1	4	1
Padova	Padova	3	3	3	3
Parma	Parma	—	2	—	3
Pavia	Mortara	3	—	4	—
»	Pavia	3	1	3	1
Perugia	Spoleto	1	—	1	—
»	Terni	—	1	—	3
Pesaro-Urbino	Pesaro	1	—	2	—
Pisa (*a*)	Pisa	1	—	1	—
Ravenna	Lugo	2	—	2	—
»	Ravenna	2	1	3	3
Reggio Cal.	Gerace Marina	2	—	7	2
»	Reggio Calabria	2	—	4	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	5	—	10	3
Roma	Velletri	4	4	4	4
Rovigo	Adria	1	1	1	1
»	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	4	1
»	Vallo della Lucania	—	1	—	1
Siena (*a*)	Siena	—	1	—	1
Siracusa	Modica	1	—	5	—
Sondrio (*a*)	Sondrio	2	—	4	—
Treviso	Treviso	3	—	3	—
Udine (*a*)	Cividale del Friuli	—	3	—	7
»	Pordenone	3	—	3	—
»	Udine	3	1	3	1
Venezia	Chioggia	—	1	—	1
»	Venezia	13	2	18	3
Verona	Verona	2	2	4	3
Vicenza	Asiago	1	—	2	—
»	Vicenza	4	—	11	—
		161	45	269	96

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Malattia infettiva dei suini					
Ancona	Ancona	—	3	—	6
Arezzo	Arezzo	3	—	31	5
Ascoli Piceno (*a*)	Ascoli Piceno	2	—	2	—
Belluno	Belluno	1	1	1	1
»	Feltre	2	—	3	—
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	1	2	8
Campobasso	Campobasso	2	1	2	1
»	Larino	1	—	1	—
Catanzaro (*a*)	Catanzaro	2	—	8	—
Chieti	Lanciano	—	1	—	1
Cosenza	Castrovillari	1	—	3	8
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Forlì	Rimini	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	1	1	1
Macerata	Macerata	—	2	—	4
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Messina	Patti	1	—	4	—
Modena	Modena	2	—	2	—
Potenza (*a*)	Matera	1	1	1	1
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	6	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	1
»	Reggio Emilia	2	—	2	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Sassari	Alghero	1	—	1	1
»	Ozieri	—	1	—	1
Siena (*a*)	Siena	1	1	3	2
Teramo (*a*)	Penne	1	—	1	1
»	Teramo	1	—	3	—
Verona	Verona	—	1	—	2
Vicenza	Vicenza	—	2	—	4
		35	19	87	50

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	1	—
Roma	Viterbo	1	2	1	2
		2	2	5	

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
»	Avellino	2	—	4	—
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	1	—	3	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	2	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	—
Foggia (a)	Foggia	—	1	—	1
»	San Severo	1	—	2	—
Messina	Messina	1	—	3	—
Napoli	Casoria	1	—	1	—
»	Castellammare di S.	2	—	3	—
»	Napoli	6	—	20	1
Palermo	Palermo	2	—	73	—
»	Termini Imerese	1	—	7	—
Pisa (a)	Pisa	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Siracusa	Siracusa	1	—	13	—
		24	6	145	7
Rabbia.					
Ancona	Ancona	—	1	—	4
Aquila degli A. (b)	Sulmona	1	—	10	—
Bari delle Pug. (b)	Bari	1	1	1	3
»	Barletta	1	1	1	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
»	Pistoia	—	1	—	2
Forlì	Rimini	1	—	1	—
Lecce	Taranto	—	1	—	2
Livorno	Livorno	1	—	6	2
Lucca (b)	Lucca	—	1	—	3
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	6
»	Monza	—	2	—	6
Napoli	Napoli	1	—	3	2
Palermo	Palermo	1	—	12	—
Segue Rabbia.					
Ravenna (b)	Ravenna	—	1	—	1
Siena (a)	Siena	—	1	—	1
Siracusa (b)	Siracusa	1	—	1	—
Teramo (a) (b)	Teramo	—	1	—	2
Verona	Verona	—	6	—	6
Vicenza	Vicenza		1	—	1
		8	21	35	43
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila degli Abr.	1	—	1	—
»	Avezzano	3	—	15	—
»	Cittaducale	1	—	1	—
»	Sulmona	2	—	27	—
Ascoli Piceno (a)	Ascoli Piceno	1	—	5	—
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	4	—	58	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	5	—
»	Larino	1	—	1	—
Cosenza	Castrovillari	1	—	6	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Foggia (a)	Bovino	2	—	7	—
»	San Severo	6	—	15	—
Macerata	Camerino	1	—	8	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	3	—
Palermo	Palermo	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza (a)	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	2	—	2	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	2	1	2	1
»	Viterbo	2	—	2	—
Torino	Susa	1	—	1	—
»	Torino	1	—	1	—
		41	3	175	3
Influenza del cavallo.					
Bologna	Bologna	—	1	—	1

	Morva.				
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
		1	2	1	2
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Ab.	Aquila	5	—	7	—
»	Avezzano	8	—	11	1
»	Sulmona	8	—	14	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	2	—
»	Barletta	1	—	2	—
Chieti	Lanciano	3	—	3	—
Foggia (*a*)	Foggia	5	—	17	—
Potenza (*a*)	Melfi	3	—	11	1
Siracusa	Noto	—	1	1	1
		34	1	67	3
	Morbo coitale maligno.				
Pisa (*a*)	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Venezia (*b*)	Venezia	2	—	2	—
		4	—	4	—
	Tubercolosi bovina.				
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Teramo (*a*)	Penne	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Colera dei polli				
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Teramo (*a*)	Penne	1	—	6	1
		1	1	6	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	29	32
Carbonchio sintomatico	8	12	20
Afta epizootica	43	206	365
Malattie infettive dei suini	26	54	137
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	13	30	152
Rabbia	18	29	78
Rogna	16	44	178
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	5	7
Vaiuolo ovino	6	35	70
Morbo coitale maligno	3	4	4
Influenza del cavallo	1	1	1
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	2	2	8

a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 5 all'11 giugno 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Venezia Giulia	Sesana	—	1	—	1
	Afta epizootica.				
Venezia Giulia	Gradisca	—	2	—	2
»	Monfalcone	9	—	24	—
»	Volosca	1	—	4	—
Venezia Triden.	Bolzano	1	—	1	—
»	Borgo	2	—	7	—
»	Merano	2	2	3	2
»	Mezolombardo	1	—	5	9
		16	4	44	13
	Malattie infettive dei suini.				
Venezia Giulia	Capodistria	1	1	1	1
»	Parenzo	—	4	—	8
»	Pisino	—	1	—	1
»	Pola	2	—	14	—
»	Rovigno	—	1	—	1
Venezia Tridont.	Bolzano	3	1	8	3
»	Mezolombardo	3	2	19	9
»	Rovereto	1	—	7	—
»	Trento	—	1	—	2
		10	11	49	25
	Morva.				
Venezia Giulia	Tolmino	1	—	1	—
	Rabbia				
Venezia Trident.	Trento (città) (*a*)	—	1	—	1
	Rogna				
Venezia Giulia	Tolmino	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	7	20	57
Malattie infettive dei suini	9	21	74
Morva	1	1	1
Rabbia	1	1	1
Rogna	1	1	1

(a) Malattia sospetta.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA delle 6780 obbligazioni del prestito per spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno acquistate per l'ammortamento al 1° gennaio 1922 dalla Direzione generale del tesoro (Portafoglio dello Stato) i cui numeri vengono resi di pubblica ragione

Quantità Unitarie L. 500	Quantità Quintuple L. 2500					
			Serie A.			
1	—	Obbligazioni	dal	758	al	—
1	—	»	»	888	»	—
3	—	»	»	945	»	947
1	—	»	»	953	»	—
3	—	»	»	1046	»	1048
1	—	»	»	1462	»	—
1	—	»	»	1619	»	—
1	—	»	»	4865	»	—
1	—	»	»	5508	»	—
1	—	»	»	5713	»	—
1	—	»	»	6064	»	—
1	—	»	»	7464	»	—
1	—	»	»	7467	»	—
1	—	»	»	7548	»	—
1	—	»	»	7605	»	—
4	—	»	»	8279	»	8282
1	—	»	»	8645	»	—
1	—	»	»	8897	»	—
3	—	»	»	9765	»	9767
1	—	»	»	9770	»	—
—	9	»	»	47751	»	47795
—	22	»	»	47801	»	47910
—	1	»	»	49991	»	49995
—	1	»	»	50006	»	50015
—	8	»	»	53461	»	53500
—	9	»	»	54206	»	54250
—	2	»	»	62501	»	62510
—	1	»	»	62686	»	62690
—	1	»	»	69351	»	69355
—	1	»	»	76716	»	76720
—	1	»	»	84756	»	84760
—	1	»	»	88386	»	88390
—	1	»	»	89986	»	89990
—	1	»	»	92261	»	92265
—	1	»	»	92281	»	92285
—	1	»	»	93016	»	93020
—	8	»	»	93191	»	93230
—	1	»	»	99781	»	99785
			Serie B.			
1	—	»	»	232	»	—
1	—	»	»	299	»	—
1	—	»	»	306	»	—
3	—	»	»	411	»	413
1	—	»	»	585	»	—
1	—	»	»	647	»	—
1	—	»	»	1376	»	—
1	—	»	»	1390	»	—
1	—	»	»	1415	»	—
2	—	»	»	1527	»	1528
1	—	»	»	1575	»	—
3	—	»	»	1597	»	1599
16	—	»	»	1691	»	1706
1	—	Obbligazioni	dal	1720	al	—
1	—	»	»	1723	»	—
1	—	»	»	2231	»	—
1	—	»	»	2871	»	—
1	—	»	»	3433	»	—
1	—	»	»	4504	»	—
1	—	»	»	4983	»	—
4	—	»	»	5123	»	5126
1	—	»	»	5149	»	—
2	—	»	»	5246	»	5247
1	—	»	»	5249	»	—
1	—	»	»	5257	»	—
1	—	»	»	6599	»	—
1	—	»	»	6932	»	—
3	—	»	»	7023	»	7025
1	—	»	»	7192	»	—
1	—	»	»	7356	»	—
1	—	»	»	7388	»	—
1	—	»	»	8301	»	—
2	—	»	»	8303	»	8304
60	—	»	»	8389	»	8448
1	—	»	»	8582	»	—
46	—	»	»	8754	»	8800
1	—	»	»	8904	»	—
1	—	»	»	8919	»	—
1	—	»	»	8972	»	—
3	—	»	»	8990	»	8992
1	—	»	»	9030	«	—
1	—	»	»	9038	»	—
1	—	»	»	9044	»	—
1	—	»	»	9073	»	—
3	—	»	»	9269	»	9271
2	—	»	»	9277	»	9278
1	—	»	»	9334	»	—
1	—	»	»	9365	»	—
3	—	»	»	9648	»	9650
1	—	»	»	9552	»	—
1	—	»	»	9679	»	—
1	—	»	»	9862	»	—
—	1	»	»	10481	»	10485
—	15	»	»	10901	»	10975
—	1	»	»	12661	»	12665
—	1	»	»	14491	»	14495
—	1	»	»	30316	»	30320
—	1	»	»	30821	»	30825
—	1	»	»	35651	»	35655
—	1	»	»	35691	»	35695
—	15	»	»	37576	»	37650
—	1	»	»	37731	»	37735
—	8	»	»	37741	»	37780
—	1	»	»	37791	»	37795
—	2	»	»	37811	»	37820
—	2	»	»	40911	»	40920
—	2	»	»	49346	»	49355
—	1	»	»	49976	»	49980
—	1	»	»	53421	»	53425
—	1	»	»	57851	»	57855
—	1	»	»	58171	»	58175
—	1	»	»	64846	»	64850
—	1	»	»	69711	»	69715
—	1	»	»	73981	»	73985
—	2	»	»	75146	»	75155
—	4	»	»	76631	»	76650
—	1	»	»	70656	»	76660
—	2	»	»	78601	»	78610
—	1	»	»	81366	»	81370

—	1	Obbligazioni dal	84371	al	84375
—	1	»	» 85081	»	85085
—	1	»	» 91071	»	91075
—	2	»	» 91836	»	91845
—	1	»	» 92411	»	92415
—	1	»	» 94071	»	94075
—	1	»	» 94316	»	94320
—	1	»	» 96591	»	96595
—	3	»	» 96911	»	96925
—	3	»	» 96931	»	96945
—	13	»	» 99601	»	99665
—	1	»	» 99726	»	99730
—	4	»	» 99761	»	99780
—	2	»	» 99956	»	99965

Serie C.

1	—	»	» 25	»	—
1	—	»	» 34	»	—
1	—	»	» 489	»	—
2	—	»	» 522	»	523
1	—	»	» 532	»	—
1	—	»	» 609	»	—
1	—	»	» 613	»	—
1	—	»	» 617	»	—
7	—	»	» 759	»	765
1	—	»	» 828	»	—
15	—	»	» 1238	»	1252
1	—	»	» 1352	»	—
4	—	»	» 1518	»	1521
1	—	»	» 1524	»	—
1	—	»	» 1526	»	—
1	—	»	» 1528	»	—
4	—	»	» 1530	»	1533
5	—	»	» 1738	»	1742
1	—	»	» 1756	»	—
4	—	»	» 1851	»	1854
1	—	»	» 1857	»	—
1	—	»	» 1939	»	—
1	—	»	» 2030	»	—
1	—	»	» 2035	»	—
18	—	»	» 2109	»	2126
31	—	»	» 2239	»	2269
3	—	»	» 2287	»	2289
8	—	»	» 2312	»	2319
1	—	»	» 2413	»	—
1	—	»	» 2733	»	—
5	—	»	» 2748	»	2752
1	—	»	» 2833	»	—
1	—	»	» 2906	»	—
1	—	»	» 2977	»	—
1	—	»	» 3095	»	—
2	—	»	» 3122	»	3123
4	—	»	» 3128	»	3131
1	—	»	» 3190	»	—
10	—	»	» 3237	»	3246
1	—	»	» 3249	»	—
37	—	»	» 3830	»	3866
1	—	»	» 3915	»	—
1	—	»	» 3919	»	—
2	—	»	» 3974	»	3975
2	—	»	» 3987	»	3988
1	—	»	» 3997	»	—
2	—	»	» 4098	»	4099
1	—	»	» 4106	»	—
1	—	»	» 4269	»	—
1	—	»	» 4272	»	—
10	—	Obbligazioni dal	4274	al	4283
»	—	»	» 4322	»	—
1	—	»	» 4333	»	—
6	—	»	» 4336	»	4341
4	—	»	» 4343	»	4346
2	—	»	» 4348	»	4349
1	—	»	» 4352	»	—
1	—	»	» 4357	»	—
2	—	»	» 4397	»	4398
1	—	»	» 4400	»	—
1	—	»	» 4871	»	—
1	—	»	» 4874	»	—
1	—	»	» 5008	»	—
5	—	»	» 5031	»	5035
1	—	»	» 5056	»	—
1	—	»	» 5271	»	—
1	—	»	» 5381	»	—
2	—	»	» 5392	»	5393
2	—	»	» 5417	»	5418
1	—	»	» 5449	»	—
1	—	»	» 5450	»	—
1	—	»	» 5451	»	—
2	—	»	» 5454	»	5455
1	—	»	» 5557	»	—
4	—	»	» 5649	»	5652
1	—	»	» 5693	»	—
1	—	»	» 5700	»	—
1	—	»	» 5706	»	—
1	—	»	» 5725	»	—
1	—	»	» 5748	»	—
1	—	»	» 5923	»	—
1	—	»	» 5927	»	—
1	—	»	» 5969	»	—
2	—	»	» 6056	»	6057
2	—	»	» 6106	»	6107
1	—	»	» 6167	»	—
1	—	»	» 6193	»	—
1	—	»	» 6341	»	—
1	—	»	» 6343	»	—
4	—	»	» 6397	»	6400
404	—	»	» 6416	»	6819
1	—	»	» 6855	»	—
1	—	»	» 6886	»	—
2	—	»	» 6894	»	6895
1	—	»	» 6900	»	—
2	—	»	» 7073	»	7074
1	—	»	» 7077	»	—
1	—	»	» 7098	»	—
1	—	»	» 7130	»	—
1	—	»	» 7155	»	—
6	—	»	» 7166	»	7171
1	—	»	» 7260	»	—
1	—	»	» 7271	»	—
1	—	»	» 7274	»	—
4	—	»	» 7359	»	7362
1	—	»	» 7412	»	—
2	—	»	» 7462	»	7463
2	—	»	» 7508	»	7509
28	—	»	» 7519	»	7546
50	—	»	» 7569	»	7618
164	—	»	» 7626	»	7789
1	—	»	» 7800	»	—
79	—	»	» 7840	»	7918
1	—	»	» 7930	»	—
3	—	»	» 7933	»	7935
2	—	»	» 7943	»	7944

1	—	Obbligazioni	dal	7954	al	—
1	—	»	»	7981	»	—
210	—	»	»	7983	»	8192
85	—	»	»	8197	»	8281
2	—	»	»	8303	»	8309
1	—	»	»	8311	»	—
1	—	»	»	8350	»	—
1	—	»	»	8445	»	—
»	—	»	»	8484	»	—
1	—	»	»	8496	»	—
1	—	»	»	8506	»	—
1	—	»	»	8579	»	—
1	—	»	»	8614	»	—
1	—	»	»	8629	»	—
50	—	»	»	9093	»	9142
3	—	»	»	9150	»	9152
1	—	»	»	9306	»	—
1	—	»	»	9451	»	—
5	—	»	»	9514	»	9518
1	—	»	»	9543	»	—
1	—	»	»	9545	»	—
1	—	»	»	9616	»	—
2	—	»	»	9621	»	9622
—	1	»	»	13646	»	13650
—	1	»	»	14246	»	14250
—	1	»	»	14686	»	14690
—	1	»	»	14751	»	14755
—	1	»	»	19026	»	19030
—	1	»	»	20016	»	20020
—	1	»	»	21691	»	21695
—	1	»	»	21706	»	21710
—	1	»	»	21716	»	21720
—	1	»	»	23796	»	23800
—	1	»	»	23806	»	23810
—	1	»	»	25226	»	25230
—	2	»	»	26011	»	26020
—	1	»	»	26096	»	26100
—	2	»	»	27331	»	27340
—	1	»	»	30061	»	30065
—	78	»	»	30671	»	31060
—	71	»	»	31101	»	31455
—	1	»	»	31476	»	31480
—	1	»	»	31731	»	31735
—	2	»	»	31741	»	31750
—	1	»	»	31956	»	31960
—	7	»	»	32011	»	32045
—	1	»	»	32086	»	32090
—	4	»	»	32256	»	32275
—	3	»	»	32296	»	32310
—	2	»	»	32741	»	32750
—	5	»	»	32976	»	33000
—	2	»	»	33656	»	33665
—	2	»	»	34026	»	34035
—	1	»	»	34081	»	34085
—	23	»	»	34101	»	34215
—	1	»	»	34281	»	34285
—	30	»	»	34451	»	34600
—	4	»	»	34971	»	34990
—	23	»	»	35371	»	35485
—	2	»	»	35501	»	35510
—	2	»	»	35591	»	35600
—	1	»	»	36471	»	36475
—	13	»	»	36501	»	36565
—	1	»	»	36796	»	36800
—	5	»	»	38091	»	38115
—	114	»	»	39131	»	40000

—	86	Obbligazioni	dal	40501	al	40930
—	1	»	»	43081	»	43085
—	1	»	»	43271	»	43275
—	1	»	»	43851	»	43855
—	1	»	»	45001	»	45005
—	1	»	»	45321	»	45325
—	1	»	»	46296	»	46300
—	3	»	»	46351	»	46365
—	2	»	»	46491	»	46500
—	1	»	»	46536	»	46540
—	1	»	»	46571	»	46575
—	3	»	»	48251	»	48265
—	1	»	»	48981	»	48985
—	2	»	»	49211	»	49220
—	5	»	»	49451	»	49475
—	1	»	»	50106	»	50110
—	2	»	»	50401	»	50410
—	3	»	»	50416	»	50430
—	1	»	»	50446	»	50450
—	1	»	»	50541	»	50545
—	1	»	»	50551	»	50555
—	1	»	»	51351	»	51355
—	1	»	»	53776	»	53780
—	1	»	»	53971	»	53975
—	2	»	»	54196	»	54205
—	1	»	»	55401	»	55405
—	1	»	»	55456	»	55460
—	2	»	»	55496	»	55505
—	2	»	»	55701	»	55710
—	1	»	»	56726	»	56730
—	2	»	»	57026	»	57035
—	1	»	»	57111	»	57115
—	5	»	»	58436	»	58460
—	2	»	»	61581	»	61590
—	1	»	»	65301	»	65305
—	1	»	»	66011	»	66015
—	1	»	»	67031	»	67035
—	1	»	»	67441	»	67445
—	2	»	»	67976	»	67985
—	1	»	»	68046	»	68050
—	3	»	»	68231	»	68245
—	1	»	»	68711	»	68715
—	2	»	»	69051	»	69060
—	1	»	»	69286	»	69290
—	5	»	»	69506	»	69530
—	1	»	»	69946	»	69950
—	4	»	»	70761	»	70780
—	2	»	»	74966	»	74975
—	3	»	»	75811	»	75825
—	4	»	»	76076	»	76095
—	7	»	»	76226	»	76260
—	1	»	»	76951	»	76955
—	5	»	»	77121	»	77145
—	1	»	»	77236	»	77240
—	1	»	»	77726	»	77730
—	1	»	»	77856	»	77860
—	1	«	»	78216	»	78220
—	1	»	»	78341	»	78345
—	1	»	»	78656	»	78660
—	1	»	»	83026	»	83030
—	1	»	»	83036	»	83040
—	1	»	»	83401	»	83405
—	1	»	»	83766	»	83770
—	1	»	»	83821	»	83825
—	1	»	»	84316	»	84320
—	34	»	»	84751	»	84920

—	1	Obbligazioni	dal	86026	al	86030
—	2	»	»	87031	»	87040
—	2	»	»	87171	»	87180
—	1	»	»	87266	»	87270
—	1	»	»	87361	»	87365
—	1	»	»	89036	»	89040
—	1	»	»	89881	»	89885
—	1	»	»	91076	»	91080
—	10	»	»	92116	»	92165
—	46	»	»	92386	»	93115
—	2	»	»	93286	»	93295
—	1	»	»	93386	»	93390
—	3	»	»	95281	»	95295
—	2	»	»	95331	»	95340
—	1	»	»	95396	»	95400
—	2	»	»	95446	»	95455
—	3	»	»	95601	»	95615
—	2	»	»	96216	»	96225
—	2	»	»	97321	»	97330
—	1	»	»	97391	»	97395
	—	«	»	*Serie D.*		
1	—	»	»	58	»	—
1	—	»	»	60	»	—
1	—	»	»	79	»	—
1	—	»	»	847	»	—
5	—	»	»	874	»	878
1	—	»	»	1021	»	—
10	—	»	»	1552	»	1561
1	—	»	»	2008	»	—
—	1	»	»	10201	»	10205
—	1	»	»	10301	»	10305
—	2	»	»	10476	»	10485
—	2	»	»	10541	»	10550
—	7	»	»	10786	»	10820
—	2	»	»	10916	»	10925
—	1	»	»	10941	»	10945
—	1	»	»	11281	»	11285
—	1	»	»	11331	»	11335
—	1	»	»	11411	»	11415
—	10	»	»	11431	»	11480
—	2	»	»	11561	»	11570
—	1	»	»	11711	»	11715
—	1	»	»	11726	»	11730
—	14	»	»	11736	»	11805
—	1	»	»	12146	»	12150
—	1	»	»	12191	»	12195
—	1	»	»	12331	»	12335
—	13	»	»	12381	»	12445
—	5	»	»	12501	»	12525
—	2	»	»	13951	»	13960
—	1	»	»	15036	»	15040
—	1	»	»	15111	»	15115
—	2	»	»	15116	»	15125
—	8	»	»	15131	»	15170
—	1	»	»	15211	»	15215
—	2	»	»	15391	»	15400
—	1	»	»	15756	»	15760
—	1	»	»	16021	»	16025
—	»	»	»	18316	»	18320
—	4	»	»	20891	»	20910
—	1	»	»	21646	»	21650
—	5	»	»	23701	»	23725
—	1	»	»	23731	»	23735
—	1	»	»	23776	»	23780
—	5	»	»	23861	»	23885
—	1	»	»	25501	»	25505
—	1	»	»	25741	»	25745
—	2	»	»	26406	»	26415
—	2	»	»	26856	»	26865
—	4	»	»	28781	»	28800

Il Capo Divisione
BORGIA.

Il Direttore Generale
GARBAZZI.

Visto: *Per l'Ufficio di Riscontro della Corte dei conti.*
PEDRAZZOLI.

BANCO DI NAPOLI

	Situazione al 20 giugno 1922	Situazione al 30 giugno 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.600.000)	566.912.000	554.012.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.144.411.000	1.167.714.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.795.431.000	1.792.735.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c[c)	80.830.000	81.346.000
Circolazione	3.237.813.000	3.244.479.000
Debiti a vista	210.475.000	209.905.000
Depositi in c[c fruttifero	296.745.000	305.086.000

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 23 corrente in Pennadomo, provincia di Chieti, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Torricella Peligna.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 3 marzo 1922:

I seguenti maggiori generali cessano dalla carica rispettiva e sono collocati a disposizione per ispezioni dal 1° maggio 1922:

Pittaluga cav. Vittorio Emanuele — Cangemi cav. Alberto — Durando cav. Leopoldo.

Con R. decreto del 3 marzo 1922:

I seguenti maggiori generali sono collocati per età in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici dal 1° giugno 1922.

Riveri cav. Mario — Pittaluga cav. Vittorio Emanuele — Chiossi cav. Giov. Battista — Durando cav. Leopoldo.

Coccherini cav. Santi, maggiore generale, collocato in posizione ausiliaria speciale, per riduzione di ruoli organici dal 1° giugno 1922.

Cangemi cav. Alberto, maggiore generale, collocato in posizione ausiliaria speciale, per riduzione di ruoli organici dal 1° giugno 1922.

Con R. decreto del 19 aprile 1922:

Pasqualino nob patrizio di Bari cav. Salvatore, maggiore generale, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919 per quanto riguarda il suo collocamento in posizione ausiliaria dal 1° luglio detto, è reintegrato nei ruoli in servizio effettivo.

I seguenti maggiori generali sono nominati comandanti delle divisioni militari per ciascun di essi indicate dal 1° maggio 1922:

De Antonio cav. Carlo, 20ª divisione fanteria (Salerno).
Squillace cav. Carmelo, 14ª id. id. (Genova).
Ferrario cav. Carlo, 4ª id. id. (Novara).
Fochetti cav. Napoleone, 21ª id id. Catanzaro).
Tallarico cav. Armando, 22ª id. id. (Bari).

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 19 aprile 1922:

Giampietro cav. Emilio, brigadiere generale, cessa dal comando della brigata Verona ed è collocato, a sua domanda in aspettativa per motivi speciali dal 1° aprile 1922.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti

Con R decreto del 15 gennaio 1922:

Besozzi-Valentini Luigi, legione Genova, è accettata la volontaria rinuncia al grado dal 28 gennaio 1922.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

Casagrande Alberto, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 6 marzo 1922, e richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 7 marzo 1922, con decorrenza assegni 16 marzo 1922.

Arma di fanteria

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Comolli Camillo di Luigi, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° maggio 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Ubaudi Mario, capitano, il suo collocamento a riposo per infermità provenienti da cause di servizio di cui al R. decreto 28 aprile 1921, deve intendersi effettuato nel grado di capitano, anzichè in quello di tenente.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 3) **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0/0	188981	110 —	Scarabino Giuseppina fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Bagnoli Irpino (Avellino)	Scarabino Giuseppina fu *Lorenzo*, nubile, ecc., come contro
»	100628	60 —	Bogazzi *Marco* fu Augusto, minore, sotto la patria potestà della madre Bogazzi Maria fu Giuseppe, ved. di Bogazzi Augusto, dom. a Marina di Carrara (Massa)	Bogazzi *Mirco* fu Augusto, minore, ecc., come contro
3,50 0/0	763694	80 50	Tamagni Carlo fu Luigi, dom. a Viadana (Mantova), con usufrutto vitalizio a Ceresole *Paola* fu Tommaso, ved. di Tamagni Carlo, dom. a Pinerolo (Torino)	Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio a Ceresole *Anna-Paulina*, ecc., come contro
»	578644	42 —	Capra *Rosa* fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Brovia Maria fu Giovanni, ved. Capra, moglie in seconde nozze di Carena Francesco, dom. a Sinio (Cuneo)	Capra *Giuseppina-Rosa-Margherita* fu Lorenzo, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 luglio 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

Il direttore: [illegible] — Tip. [illegible] delle Mantellate — TOMINO RAFFAELE, *gerente.*